



PARERE MOTIVATO
n. 249 del 19 dicembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Lottizzazione Feltrina 6. Verifica di Assoggettabilità. Integrazioni a seguito parere VAS n. 204 del 26.10.2017. Comune di Treviso.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 19 dicembre 2017 come da nota di convocazione in data 18 dicembre 2017 prot. n. 527044;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso, per conto della ditta lottizzante "Santambrogio Immobiliare s.r.l." con nota prot. n. 104663 del 09.08.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 362318 del 29.08.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione "Feltrina 6".

PRESO ATTO CHE il Comune di Treviso, con nota pec acquisita al prot. regionale n. 379049 del 11.09.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE la Commissione Regionale VAS con parere n. 204 del 26.10.17 del 26.10.17, ha ritenuto che *"il Rapporto Ambientale Preliminare relativamente alla matrice "traffico e viabilità", debba essere maggiormente approfondito, in termini cumulativi degli effetti ricadenti sulle matrici aria-rumore e salute umana, anche in relazione ai potenziali nuovi flussi di traffico generati. Si richiede inoltre un approfondimento relativamente alla "matrice suolo e sottosuolo", anche in considerazione della realizzazione di strutture interrato e quindi ai relativi volumi movimentati, e alla gestione degli scarichi, considerato il previsto non collettamento alla rete fognaria, in quanto l'area, secondo quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, "... risulta piuttosto permeabile e con una bassa capacità di protezione degli acquiferi"*.

ESAMINATA la documentazione integrativa, richiesta con parere n. 204 del 26.10.17, della Commissione VAS, pervenuta dal Comune di Treviso con nota pec acquisita al prot. reg. 496104 in data 28.11.2017.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 21300 del 08.09.17 assunto al prot. reg. al n. 379052 del 11.09.17 di Veneto Strade;
- Parere n. 19907 del 19.09.17 assunto al prot. reg. al n. 391225 del 19.09.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n. 408223 del 02.10.17 dell'Unità Organizzativa Forestale Est;
- Parere n. 93328 del 04.10.17 assunto al prot. reg. al n. 412850 del 04.10.17 di ARPAV;
- Parere n. 37915/17 del 11.10.17 assunto al prot. reg. 425414 del 11.10.17 di Alto Trevigiano Servizi.
- Parere n. 180636 del 11.10.17 assunto al prot. reg. 432879 del 17.10.17 – AULSS 2 Marca Trevigiana.
- Parere n. 435614 del 18.10.17 – Direzione Difesa del Suolo.
- Parere Consorzio di Bonifica Piave assunto al prot.431348 in data 16.10.17,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 239/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 19 dicembre 2017, dalla quale emerge che l'area oggetto del Piano di Lottizzazione "Feltrina 6", è localizzata nella parte settentrionale del Comune di Treviso, in prossimità della Strada Feltrina e interessa un ambito di circa 14.000 mq, che si presenta allo stato attuale come incolto, confinato all'interno di una zona ampiamente antropizzata con numerosi fabbricati commerciali a contorno. Il Piano prevede destinazioni d'uso commerciale e direzionale, per una superficie complessiva massima di 9.800 mq; considerazioni di carattere progettuale limitano la superficie di progetto a 6.628,87 mq, dei quali 3.971,67 mq a destinazione commerciale non alimentare e 2.657,40 mq a destinazione direzionale.

L'area è classificata come D2.2 – "Nuovi insediamenti produttivi" e si localizza all'interno di un contesto che sconta già la presenza di diverse strutture industriali e commerciali di vendita. In data 26 ottobre 2017 la Commissione Regionale VAS con parere n. 204 del 26.10.17, ha ritenuto che *"il Rapporto Ambientale Preliminare relativamente alla matrice "traffico e viabilità", debba essere maggiormente approfondito, in termini cumulativi, degli effetti ricadenti sulle matrici aria-rumore e salute umana anche in relazione ai potenziali nuovi flussi di traffico generati. Si richiede inoltre un approfondimento relativamente alla "matrice suolo e sottosuolo", anche in considerazione della realizzazione di strutture interrato e quindi ai relativi volumi movimentati, e alla gestione degli scarichi, considerato il previsto non collettamento alla rete fognaria, in quanto l'area, secondo quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, "... risulta piuttosto permeabile e con una bassa capacità di protezione degli acquiferi"*.

Il Comune di Treviso, a seguito del parere espresso dalla Commissione del 26 ottobre scorso, in data 28.11.17, ha trasmesso documentazione integrativa, rispondendo puntualmente a quanto richiesto che si riporta in sintesi per le rispettive matrici.

Con riferimento alla "matrice viabilità" il Valutatore dichiara che, *"In definitiva nei confronti della viabilità il progetto non comporta variazioni significative in quanto i flussi di progetto sono pienamente assorbibili dalla viabilità esistente con livelli di servizio che si mantengono molto alti e sostanzialmente invariati rispetto allo stato di fatto"* e relativamente alla "matrice rumore" che, *"Dalle analisi effettuate non è emersa la necessità della realizzazione di particolari elementi di mitigazione acustica, in quanto tutti i recettori presentano valori di rumorosità inferiori a quelli limite ad eccezione dei recettori a Ovest di Via Feltrina che però già allo stato di fatto presentano criticità. Su questi recettori l'opera di progetto non genera incrementi significativi della rumorosità."*

Complessivamente, *"L'aumento del numero di veicoli presenti è compensato dalla riduzione della velocità di transito degli stessi con una conseguente riduzione delle emissioni per veicolo. Il sistema viario sarà inoltre modificato per arrecare il minor numero di fermate possibili evitando per quanto possibile le interferenze con la Strada Regionale 348 "Feltrina" Dallo studio sulla viabilità si può concludere come gli effetti del progetto sul traffico siano tali per cui una variazione nella presenza di inquinanti può essere considerata trascurabile in ragione del fatto che il traffico nella Strada Regionale 348 "Feltrina" si mantiene scorrevole e senza particolari impedimenti e che i punti di immissione mantengono il livello di servizio più alto nella scala elaborata dall'Institute of Transportation Engineers e quindi non soggetto a particolari interferenze"*.

Con riferimento invece alle "matrici suolo e sottosuolo", il Valutatore dichiara che, *"Gli scarichi fognari di progetto per una capacità di 50 ab. eq. sono stati progettati secondo le modalità previste dall'art. 21 del PTA, in quanto non ci sono collettori fognari pubblici nelle vicinanze del sito"* e che, *"Non ci sono interazioni con la falda freatica la cui superficie freaticometrica (...) è ad una distanza di sicurezza (10 m)"*. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *"Il regime idrologico delle acque rimarrà sostanzialmente invariato, in quanto la gestione delle acque meteoriche ricadenti nel sito prevede l'infiltrazione delle acque di copertura mediante pozzi assorbenti opportunamente dimensionati e per infiltrazione nel suolo mediante un fossato drenante delle acque in eccesso."*



Per le restanti aree la gestione prevede il drenaggio delle acque mediante un fosso drenante previo opportuno trattamento per la parte di parcheggio secondo le previsioni dell'art. 39 del PTA."

In considerazione della documentazione integrativa trasmessa, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e delle integrazioni pervenute in data 28 novembre 2017 e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 239/2017, sopra riportata, ritiene che il "Piano di Lottizzazione "Feltrina 6", in Comune di Treviso", non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dalle integrazioni prodotte in data 28.11.17 e recepite le indicazioni e/o prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali, nonché le prescrizioni e la raccomandazione VInCA precedentemente riportate.

Infine, considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione "Feltrina 6" nel Comune di Treviso, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e nelle integrazioni prodotte in data 28.11.17;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Treviso, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Infine, si raccomanda di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine